

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

n. ....138..... del .....20/03/2018

OGGETTO: Approvazione ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA DISCIPLINA DA OSSERVARE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE con la ditta Ferrero Mangimi spa

**Proposta di deliberazione n. 4/BIL del 15/03/18**

**Direzione Economico Finanziaria**

**L'Estensore** DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI.....

*Silvia Pezzotti*

**Il Responsabile del procedimento** DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI.....

*Silvia Pezzotti*

**Il Dirigente** DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI.....

*Silvia Pezzotti*

Parere del Direttore Amministrativo  
Avv. Mauro Pirazzoli .....

*Mauro Pirazzoli*

Favorevole  Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario  
Dott. Andrea Leto.....

*Andrea Leto*

Favorevole  Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Marta

*Ugo Della Marta*

## DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

**Dott.ssa Silvia Pezzotti**

**OGGETTO:** Approvazione ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA DISCIPLINA DA OSSERVARE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE con la ditta Ferrero Mangimi spa

### **Premesso**

che con deliberazione del Direttore Generale n. 448 del 15 novembre 2016, avente ad oggetto: *“Disciplina delle modalità di effettuazione e di riscossione delle prestazioni laboratoristiche rese a pagamento in favore di soggetti privati”* è stato disposto di approvare il regolamento di disciplina delle attività di effettuazione di prestazioni laboratoristiche da rendersi a pagamento in favore di soggetti privati paganti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 28 giugno 2012, n. 106, e dell'art. 5 della Legge della Regione Lazio 29 dicembre 2014, n. 14 e della Legge della Regione Toscana 25 luglio 2014, n. 42.

che nella stessa deliberazione è stato disposto di approvare altresì gli allegati 1 e 2 del richiamato regolamento, recanti distintamente il *form* di richiesta di convenzione e lo schema tipo di convenzione;

### **Considerato**

che tale regolamento prevede in sede di conguaglio annuale, da effettuarsi sulla fatturazione del quarto trimestri di ogni anno contrattuale, l'applicazione dello sconto del 10% sul valore delle prestazioni fatturate oltre la soglia complessiva di € 2.000,00 (esclusa IVA);

### **Considerato**

che, operando l'ente in regime concorrenziale con il mercato, è essenziale porre in essere misure di contenimento delle tariffe per poter aggredire anche la domanda dei clienti in grado di richiedere volumi prestazionali di maggior rilevanza e che tendono maggiormente ad orientarsi sui fornitori di servizi che praticano tariffe più basse, ma che al contempo garantiscono economie di scala che permettono di ridurre i costi di produzione dei servizi da rendere;

### **Rilevato**

che la ditta Ferrero Mangimi spa intende attivare, per i clienti del Lazio, un servizio aggiuntivo per effettuare il prelievo di latte individuale bovino per l'esecuzione delle analisi relative alla qualità del latte prodotto dai singoli soggetti (controlli funzionali) e per il controllo dello stato sanitario della mammella (cellule somatiche);

che la ditta richiede a tal fine di avviare una collaborazione con l'Istituto per l'esecuzione di analisi su latte individuale bovino;

### **Preso atto**

che l'Istituto, per questo operatore, nel caso dovesse fatturare per importi superiori ad € 30.000,00, intende applicare ulteriori scontistiche, al fine di rendere i propri servizi maggiormente concorrenziali sul mercato;

### **Rilevato**

che pertanto è volontà della Direzione Aziendale applicare al suddetto operatore economico la seguente scontistica, per fasce di fatturato:

#### SCONTISTICA A FASCE DI FATTURATO:

fasce	sconto
fino a € 2.000,00	0%
da € 2.000,01 a € 30.000,00	10%
da € 30.000,01	20%

### **PROPONE**

1. di approvare l'ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA DISCIPLINA DA OSSERVARE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE da stipularsi tra l'Istituto e la ditta Ferrero Mangimi spa, Rep. 895/714 del 20 febbraio 2018;
2. di prendere atto che il suddetto accordo dovrà prevedere la seguente tipologia di scontistica:


#### SCONTISTICA A FASCE DI FATTURATO:

<b>fasce</b>	<b>sconto</b>
fino a € 2.000,00	0%
da € 2.000,01 a € 30.000,00	10%
da € 30.000,01	20%

3. di prendere atto che la copia dell'accordo avente Rep. 895/714 del 20 febbraio 2018, che si compone di n. 3 pagine, costituisce allegato alla presente deliberazione.

DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il dirigente  
Dott.ssa Silvia Pezzotti



## IL DIRETTORE GENERALE

**Oggetto:** Approvazione ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA DISCIPLINA DA OSSERVARE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE con la ditta Ferrero Mangimi spa

**VISTA** la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente della Direzione Economico Finanziaria n. 4/BIL del 15/03/18 avente ad oggetto: "Approvazione ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA DISCIPLINA DA OSSERVARE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE con la ditta Ferrero Mangimi spa";

**SENTITI** il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

**RITENUTO** di doverla approvare così come proposta,

### DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione n. 4/BIL del 15/03/18 avente ad oggetto "Approvazione ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA DISCIPLINA DA OSSERVARE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE con la ditta Ferrero Mangimi spa" sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di approvare l'ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA DISCIPLINA DA OSSERVARE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE da stipularsi tra l'Istituto e la ditta Ferrero Mangimi spa, Rep. 895/714 del 20 febbraio 2018;

2. di prendere atto che il suddetto accordo dovrà prevedere la seguente tipologia di scontistica:

#### SCONTISTICA A FASCE DI FATTURATO:

fasce	sconto
fino a € 2.000,00	0%
da € 2.000,01 a € 30.000,00	10%
da € 30.000,01	20%

3. di prendere atto che la copia dell'accordo avente Rep. 895/714 del 20 febbraio 2018, che si compone di n. 3 pagine, costituisce allegato alla presente deliberazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ugo Della Motta



**ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE E LA DISCIPLINA DA OSSERVARE NELLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE**

**Tra**

La Ditta Ferrero Mangimi SPA, con sede legale in via Fornace, 15, - 12060 Farigliano (CN) P.I. n. 02887420046 nella persona del Dott. Corrado Ghiglione, (di seguito denominata "Ditta")

**e**

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana M. Aleandri (di seguito denominato "Istituto"), con sede legale in Roma, via Appia Nuova 1411, Partita IVA 00887091007, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Ugo Della Marta, nato a Basilea (CH) il 14/6/1962

**Premesso**

- Che la Ditta nella persona del Dr. Alfredo Morales ha riferito l'intenzione di attivare, per i clienti del Lazio, un servizio aggiuntivo per effettuare il prelievo di latte individuale bovino per l'esecuzione delle analisi relative alla qualità del latte prodotto dai singoli soggetti (controlli funzionali) e per il controllo dello stato sanitario della mammella (cellule somatiche) e richiedere a tal fine una collaborazione con l'Istituto per esecuzione analisi su latte individuale bovino;
- Che l'Istituto ha espresso la propria disponibilità a sviluppare azioni di collaborazione mirate a favorire il miglioramento dello stato sanitario degli allevamenti da latte bovino del Lazio e di conseguenza migliorare la qualità del latte prodotto dagli allevamenti regionali,

**con il presente accordo si conviene quanto segue**

**Art. 1**

**Premessa**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Art. 2**

**Modalità operative**

La Ditta propone di arruolare nel progetto n. 30 aziende di bovini da latte con una consistenza media stimata di 80 capi in lattazione. L'attività inizierà gradatamente. Il servizio potrà essere esteso anche alle aziende che non fanno parte del pacchetto clienti della Ditta.

L'esecuzione di prelievo dei campioni e di consegna degli stessi all'Istituto sarà a cura di un tecnico incaricato dalla Ditta.

La frequenza campionamenti è la seguente: 9 volte/anno/ azienda.

I servizi richiesti all' Istituto sono i seguenti:

- analisi dei campioni di latte per i parametri grasso, proteine, lattosio e cellule somatiche,
- fornitura dei contenitori per il prelievo,
- fornitura dei rack porta campioni,
- rilascio dei risultati analitici in formato trasferibile al SW utilizzato dal controllore (tipo txt).

L'inizio dell'attività è coincidente con la data di sottoscrizione del presente accordo.

L'inizio dell'attività sarà comunicato dalla Ditta al referente per l'Istituto entro 7 gg precedenti l'invio dei campioni.

La quantificazione dell'attività analitica è la seguente: il numero di campioni presunti "a regime" è di circa 21.600 campioni /anno pari a n. 86.400 analisi /anno.

E' stimata una necessità di circa n. 20 rack porta campione da 24 posti (tipo gabbia).

Secondo il calcolo presunto di 21.600 campioni suddivisi per 9 prelievi/anno, si stima la necessità di 2.400 contenitori per ogni periodo di prelievo.

I risultati analitici devono essere forniti dall'Istituto in formato txt.


### Art. 3 Referenti

Le parti designano quali referenti per l'attività in oggetto il Dr. Alfredo Morales per la Ditta Ferrero Mangimi SPA e la Dr.ssa Simonetta Amatiste per l'Istituto Zooprilattico Sperimentale delle regioni Lazio e Toscana "M. Aleandri".

Il presente accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata biennale.

### Art. 4 Previsione dei costi

Costo analisi da tariffario	cod.	tariffa	n. campioni	Totale euro
grasso, proteine, lattosio	EL 22	€ 2.00	21.600	43.200
cellule somatiche	EL 23	€ 1.00	21.600	21.600
				64.800



**Art. 5**  
**Scontistica**

SCONTISTICA A FASCE DI FATTURATO:

fasce	sconto
fino a € 2.000,00	0%
da € 2.000,01 a € 30.000,00	10%
da € 30.000,01	20%

**Art. 6**  
**Modalità di pagamento**

Lo sconto verrà calcolato alla scadenza dei 12 mesi di convenzione e l'importo verrà registrato su nota di credito; l'importo della nota di credito verrà sottratto dalla prima fattura successiva oppure, in caso di interruzione del rapporto di Convenzione, verrà accreditato su CC bancario.

**Art. 7**  
**Foro competente**

Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del foro di Roma.

**Art. 8**  
**Norme di rinvio**


Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti concordemente rinviano alle norme del codice civile in materia, in quanto compatibili.

Roma, 20/2/10

Ferrero Mangimi SPA



IZSLT

  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Ugo Della Marta

## ***PUBBLICAZIONE***

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data *20/03/2018.*

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Sig.ra Eleonora Quagliarella

